

(N. 1549)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1951 (V. Stampato N. 1807)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 FEBBRAIO 1951

Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino a nuova disposizione sono prorogati:

- a) l'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
- b) l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento eco-

nomico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4;

c) l'articolo 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.

Art. 2.

La presente legge ha effetto a decorre dal 1° gennaio 1951.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.